

## ATTO DI CONVENZIONE

### Convenzione per il conferimento dei rifiuti differenziati

Il comune di San Cipirello Corso Trieste ,30 90040 San Cipirello (PA)

P.I. 80028020826

E

La società LCR srl con sede legale a Partinico c/da Sant' Anna partita iva 06190280823 rappresentato dal sig. Giuseppe Lo Cricchio nato a los Angeles il 30/11/1994 e residente a Partinico via patti n. 15, in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico LCR srl,

si stipula quanto segue:

Art. 1

durata

La presente Convenzione avrà la durata di **anni 1 (UNO)**

La convenzione si intenderà rinnovata per lo stesso periodo ipso iure, tranne che non ne venga effettuata, sia dal comune di San Cipirello che della ditta LCR srl, disdetta, da comunicare almeno 3 mesi prima mediante raccomandata AR o pec;

Art. 2

Oggetto della convenzione/contratto

**CER 200102**

**VETRO/LASTRE**

**€ 145,00 TONN. + IVA**

Art.3

autorizzazioni

La LCR srl dichiara di essere autorizzata allo svolgimento delle attività di recupero con iscrizione n. PA-304014 del registro delle imprese della provincia di Palermo e di essere in possesso dell'autorizzazione DDS.1182 rilasciata in data 14/10/2021;

Art. 4

servizi

I servizi resi dalla piattaforma sono:

- Servizio di pesatura dei mezzi in ingresso e in uscita con pesa a ponte certificata

## Obblighi

Il comune si obbliga:

- Conferire per conto proprio o tramite altra società di servizi i materiali oggetto della presente convenzione, raccolti sul territorio urbano.

## Art. 6

### Corrispettivi

Il pagamento del corrispettivo dal Comune di San Cipirello avverrà mediante emissione fattura. 30 gg df.

## Art. 7

### Obblighi di riservatezza

La ditta LCR srl ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la stessa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La ditta LCR srl è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'amministrazione comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente convenzione, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

## Art. 8

### Responsabilità

La ditta LCR srl è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti e collaboratori, al comune di San Cipirello, al loro personale, collaboratori e consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

## Art. 9

## Risoluzione

In caso di inadempimento della ditta LRC srl anche a uno solo degli obblighi assunti con la presente convenzione che si protragga oltre il termine di messa in mora determinato da parte dell'amministrazione comunale, la stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di procedere all'esecuzione in danno della ditta, resta salvo il diritto della LCRsrl, al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## Art. 10

### Recesso

L'amministrazione comunale ha diritto, in ogni momento, di recedere dalla convenzione o procedere con l'interruzione e/o l'ultimazione dell'appalto de quo prima della sua scadenza naturale per sopravvenuti e gravi motivi di pubblico interesse ovvero qualora dovesse essere attivata da parte del comune di San Cipirello, la gestione con propri mezzi, attrezzature, personale e impianti.

Si sottolinea che in caso di recesso unilaterale da parte dell'amministrazione comunale, la ditta ha solamente il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore richiesta di compenso, di indennizzo e/o rimborso spese ovvero a qualsiasi azione di rivalsa e/o risarcimento e/o riconoscimento di provvidenze economiche di qualunque natura e/o titolo e/o indennizzo anche per mancato guadagno e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

## Art. 11

### Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto alla ditta LCR SRL di cedere a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

E' fatto, altresì, divieto alla ditta di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dalla presente convenzione e di conferire procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'amministrazione comunale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente convenzione.

## Art. 12

### Subappalto



E' assolutamente vietato per qualsiasi motivo alla ditta LCR SRL di cedere in subappalto, in tutto o in parte, la fornitura pena la risoluzione del contratto ai sensi dall'articolo 1453 e seguenti del C.C. e risarcimento dei danni ed interessi.

#### Art. 13

##### Trasparenza dei prezzi

La ditta LCR SRL espressamente ed irrevocabilmente:

- a) Dichiarare che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente convenzione;
- b) Dichiarare di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della convenzione;
- c) Si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente convenzione rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la ditta non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa della ditta, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### Art. 14

##### Arbitraggio e risoluzione delle controversie

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti per l'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà composta amichevolmente e verrà deferita in via esclusiva in arbitraggio.

Le Parti convengono che tutte le controversie che dovessero insorgere in tema di validità, di interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, che non dovessero essere risolte in via conciliativa ai sensi del presente Convenzione, che non dovessero essere risolte in via conciliativa ai sensi del comma precedente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

#### Art. 15

Gli oneri di avvio a recupero e/o smaltimento delle frazioni residuali non recuperabili in loco sono a carico del Committente, come sono a carico del Committente le spese di trasporto (ove non previste o non garantite dal consorzio di riferimento) dalla piattaforma ecologica al successivo sito di trattamento e/o recupero.

PARTINICO li 15/05/2024 (V/S PROT.10 DEL 15/05/24)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE T.A.

LA DITTA

**L.C.R. S.r.l.**

C/da Sant'Anna - Partinico (PA)

P.IVA 06190280823